



# Comune di Scillato

## Provincia di Palermo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Immediatamente esecutiva

Copia

**N. 41 DEL 14.07.2021**

**OGGETTO: Agevolazione su assegnazione fondi emergenza COVID ANNO 2021**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,40**, nel Comune di Scillato si è riunito, a porte chiuse il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n. 05 del 08.07.2021 e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota dell'8 luglio 2021 prot. n. 3462 e con nota prot.3542 del 13.07.2021 di integrazione O.d.G.;

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	BATTAGLIA ANTONINO	“	
2	CILLUFFO ALESSANDRA	“	
3	SBRIGLIA FEDERICA	“	
4	LA RUSSA ROSANNA	“	
5	CAMMARATA ANTONINO	“	
6	ERIU SEBASTIANA	“	
7	MUSCARELLA SERGIO	“	
8	FRISA GIUSEPPE		“
9	GUGGINO SONIA	“	
10	BATTAGLIA DARIO	“	
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Partecipa e assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Battaglia Antonino, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

COMUNE DI SCILLATO  
PROVINCIA DI PALERMO

Cap.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Agevolazioni su assegnazione fondi emergenza covid anno 2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Santo Di Stefano

**Data 28/06/2021**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Parere favorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "j" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

.....

---

---

IL FUNZIONARIO

Rag. Santo Di Stefano

Data 28/06/2021

**UFFICIO RAGIONERIA**

Parere favorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

.....

---

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Santo Di Stefano

Data 28/06/2021

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Vista la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

Vista la Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Rilevata la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

Considerate le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'abbinamento puntuale alle singole utenze dei giorni di chiusura per il calcolo del coefficiente di riduzione;

Valutata la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Confermata la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte alle conseguenze generate dalla chiusura forzata, dalle limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive e della

circolazione delle persone in considerazione dell'attuazione del c.d. lockdown, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato conseguenze economiche negative;

Considerato che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione siano comunque di pari effetto per i contribuenti o addirittura configurino situazioni agevolative ancor più ampie, in corrispondenza dell'intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato all'unica condizione connessa con i giorni di chiusura dell'attività;

Ritenuto di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riduzioni tariffarie "episodiche", riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione della disciplina TARI;

Valutata la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D. Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di -restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...".

Considerato che i **criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria**: "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione);

Preso atto che al Comune di Scillato il contributo dell'agevolazione per le utenze non domestiche spettante per l'anno 2021 ammonta ad € 3.491,00;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid;

Considerato che con riferimento a quanto sopra, con nota prot. 7548 del 25.05.2021, Il Dipartimento delle Autonomie Locali ha ripartito le risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli enti locali per l'anno 2021;

Preso atto che al Comune di Scillato è stata assegnata la somma di € 8.545,28 per le esenzioni, riduzioni, di tributi locali o di concessione di suolo pubblico;

Ritenuto, che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono - nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Scillato creditore della correlativa partita di entrata - , che la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto ;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente agevolazione (art. 11 legge regionale n. 9/2020) alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria prevista dall'art. 11 della Legge regionale n. 9/2020, è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Scillato e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione

della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente si configurano come potenziali aiuti di stato non consentiti;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, in relazione all'agevolazione tributaria coperta dal Fondo perequativo degli enti locali, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Visto l'articolo 53, comma 1, del citato decreto - legge n.73 del 2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Segnalata l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere tari sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 del citato decreto;

Vista la nota prot. 3189 del 28/06/2021 del Sindaco , con la quale si riassume l'intenzione da parte dell'amministrazione di utilizzare la somma prevista:

1. dal fondo perequativo, ex art 11 della legge regionale n. 9 del 2020, pari ad € 8.545,28 , di cui: € 7.386,32 per la riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche ed di € 1.158,96 per l'esenzione del pagamento concessione del suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche nonché per l'esenzione del canone mercatale;
2. dall'art. 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, pari ad € 3.491,00 per la riduzione della parte fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel 1° semestre 2021;
3. dall'articolo 53, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pari ad € 11.036,00 e di cui: € 11.036,00 per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per € 0,00 per la riduzione dell'onere tari sulle utenze domestiche, parte variabile, come sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche e alla parte fissa della tariffa, esclusivamente, delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel 1° semestre 2021, ed ancora infine, per l'esenzione del pagamento concessione del suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche nonché per l'esenzione del canone mercatale, dando al contempo atto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad € 23.073,28 trova integrale copertura mediante:

- ❖ il fondo perequativo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9/2020, che andrà previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023- Esercizio 2021;
- ❖ il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che andrà previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023- Esercizio 2021;
- ❖ il fondo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che andrà previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023- Esercizio 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

## PROPONE

1. richiamate le premesse, di stabilire e approvare, la riduzione percentuale di euro 7.386,32 con riferimento al fondo perequativo ex art. 11 L.R. 9 del 2020 da applicare alla parte variabile della

tariffa TARI delle utenze non domestiche e la riduzione percentuale sino al limite delle somme previste dall'art. 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, pari ad € 3.491,00 alla parte fissa della tariffa, esclusivamente, delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel 1° semestre 2021;

2. di stabilire e approvare l'esenzione del pagamento concessione del suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche nonché per l'esenzione del canone mercatale sino al limite della somma di € 1.158,96 relative al fondo perequativo, ex art 11 della legge regionale n. 9 del 2020;
3. di dare atto di destinare € 11.036,00 del fondo di cui dall'articolo 53, comma 1, del 25 maggio 2021, n. 73, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
4. di dare atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono - nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Scillato creditore della correlativa partita di entrata - , che la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto ;
5. di sottoporre dell'efficacia dell'agevolazione prevista dall'art. 11 legge regionale n. 9/2020 alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
  - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria prevista dall'art. 11 della Legge regionale n. 9/2020, è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Scillato e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
  - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente si configurano come potenziali aiuti di stato non consentiti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

*Seduta del 14 Luglio 2021, ore 18,40*

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Luglio, alle ore 18,40 sono presenti in aula n. 9 consiglieri comunali.

Assenti 1 (uno) consigliere: Frisa .

Presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Cortina.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Lucia Maniscalco;

La proposta di deliberazione: agevolazione su assegnazione fondi emergenza COVID;

Fondi: L.R. 9/2020; Art.6 d.l. 73/2021; Art. 53 d.l. 73/2021(solidarietà alimentare).

Ai voti : Ad unanimità.

Ai voti l' I.E . : Ad unanimità .

Indi, alle ore 20,40, la seduta si è sciolta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Responsabile dell'Ufficio tributi dell'Unione dei Comuni;

### **VISTI:**

- il D.lgs n.50 del 2016 ne testo coordinato e integrato con il D.lgs 56/2017;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- gli art. 7 e 8 del DPRS n.13 del 31/01/2012 riguardante il regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/2011;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

### **DELIBERA**

1. **richiamate** le premesse, di stabilire e approvare, la riduzione percentuale di euro 7.386,32 con riferimento al fondo perequativo ex art. 11 L.R. 9 del 2020 da applicare alla parte variabile della tariffa TARI delle utenze non domestiche e la riduzione percentuale sino al limite delle somme previste dall'art. 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, pari ad € 3.491,00 alla parte fissa della tariffa, esclusivamente, delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel 1° semestre 2021;
2. **di stabilire e approvare** l'esenzione del pagamento concessione del suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche nonché per l'esenzione del canone mercatale sino al limite della somma di € 1.158,96 relative al fondo perequativo, ex art 11 della legge regionale n. 9 del 2020;
3. **di dare** atto di destinare € 11.036,00 del fondo di cui dall'articolo 53, comma 1, del 25 maggio 2021, n. 73, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
4. **di dare** atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Scillato creditore della correlativa partita di entrata – , che la riduzione vada riconosciuta agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto ;
5. **di sottoporre** dell'efficacia dell'agevolazione prevista dall'art. 11 legge regionale n. 9/2020 alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all' an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
  - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria prevista dall'art. 11 della Legge regionale n. 9/2020, è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Scillato e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
  - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente si configurano come potenziali aiuti di stato non consentiti;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

**Indi,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione alla presente;  
**VISTO** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;  
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

### **DELIBERA**

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



<b>IL PRESIDENTE</b> F.to Battaglia Antonino	<b>IL CONSIGLIERE ANZIANO</b> F.to Cilluffo Alessandra	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco
---	---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ;**  
**(N° \_\_\_\_\_)**

L'ADDETTO  
**F.to Bartolone Sebastiana**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**\_\_\_\_\_ F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- è divenuta esecutiva il**
- decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.**
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 3.12.1991 n. 44 e s.m.i.;**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco

**COMUNE DI SCILLATO**

PROV. PALERMO

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

SCILLATO Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco